

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro IV - Dei procedimenti speciali Titolo I - Dei procedimenti sommari

Art. 669-duodecies Attuazione

Salvo quanto disposto dagli [articoli 677](#) e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli [articoli 491](#) e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.